

REGOLAMENTO (CE) N. 693/97 DELLA COMMISSIONE**del 18 aprile 1997**

che avvia un'inchiesta relativa alla presunta elusione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Bielorussia mediante importazioni di fasci di filamenti sintetici di poliesteri destinati alla trasformazione nella Comunità europea e che stabilisce la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 13 e 14,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDA

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso «regolamento di base») nella quale si chiede di:

- effettuare un'inchiesta sulla presunta elusione dei dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1490/96 del Consiglio⁽³⁾ sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco (in appresso «FPF») originarie della Bielorussia mediante importazioni di fasci di filamenti di poliesteri (in appresso «FPF») originari della Bielorussia destinati ad essere trasformati in FPF nella Comunità;
- decidere la registrazione delle suddette importazioni di FPF da parte delle autorità doganali ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5 del regolamento di base;
- proporre al Consiglio di estendere, se necessario, l'applicazione dei dazi antidumping sopracitati alle importazioni di FPF in questione.

B. RICHIEDENTI

- (2) La domanda è stata presentata il 4 marzo 1997 dal Comitato internazionale per il rayon e le fibre

sintetiche (CIRFS) per conto dei produttori comunitari la cui produzione complessiva assertivamente rappresenta oltre il 90 % della produzione comunitaria totale di FPF.

C. PRODOTTO

- (3) Il prodotto simile con la cui importazione e trasformazione si eluderebbe il dazio consiste in FPF, di cui al codice NC 5501 20 00, destinati ad essere trasformati nella Comunità in FPF attualmente classificati al codice NC 5503 20 00. Nella domanda si sostiene che la trasformazione consiste in una semplice operazione di taglio meccanico dei FPF in FPF e che i FPF originari della Bielorussia sono destinati esclusivamente alla trasformazione in FPF. I codici NC sopracitati sono indicati unicamente a titolo informativo e non sono vincolanti ai fini della classificazione dei prodotti.

D. ELEMENTI DI PROVA

- (4) La domanda contiene elementi di prova sufficienti, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, in merito al fatto che le misure antidumping sulle importazioni di FPF originarie della Bielorussia vengono eluse mediante importazioni di FPF originari del medesimo paese, sottoposti nella Comunità a operazioni di trasformazione che potrebbero essere considerate pratiche per le quali non vi sia una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all'istituzione del dazio antidumping.
- (5) Gli elementi di prova sono i seguenti:
- a) Un'evidente modificazione si è verificata nella configurazione degli scambi tra la Bielorussia e la Comunità, in particolare dal marzo 1996, quando sono entrate in vigore le misure antidumping provvisorie sulle FPF originarie della Bielorussia. A questo proposito, nella domanda si precisa che le importazioni nella Comunità di FPF dalla Bielorussia sono diminuite da 3 979 t nel periodo gennaio-febbraio 1996 a 338 t nel periodo marzo-agosto 1996 (ossia del 91,5 %), mentre durante gli stessi periodi le importazioni di FPF originari della Bielorussia sono aumen-

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 13.